

Comitato di valutazione

Da chi è composto e quanto dura in carica il comitato per la valutazione? E' vero che ora vi fanno parte anche i genitori?

Il comma 129 della [L 107/15](#) ha modificato l'art. 11 del [Dlgs 297/94](#) che disciplinava il "comitato per la valutazione del servizio dei docenti" introducendo il *comitato per la valutazione dei docenti* che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da:

- tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori, per il secondo, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici

In che modo si procederà alla "scelta" dei componenti?

Saranno il consiglio di istituto e il collegio dei docenti a stabilire le modalità ed i criteri di scelta. Il comma 129 della [L 107/15](#) modificando l'art. 11 del [Dlgs 297/94](#) ha precisato che i docenti, i genitori, ovvero il genitore e lo studente sono "scelti dal" collegio dei docenti e/o dal consiglio di istituto. Tuttavia se i due docenti ben possono essere "eletti" nell'ambito del collegio in quanto organo rappresentativo dell'intera componente, rimettere la scelta a tutti gli elettori per gli altri rappresentanti significherebbe rimettere la scelta all'elettorato privando il consiglio delle sue competenze. Dunque essi potranno essere scelti dal consiglio nel suo seno o sulla base ad esempio di candidature.

Chi conferisce il bonus (sul piano nazionale e a Trento)?

La [L 107/15](#) sul piano nazionale al comma 127 ci dice che: *"Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione"*. Tuttavia l'art. 11 del [Dlgs 297/94](#), come modificato dal richiamato comma 129, al comma 5 precisa *"Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico..."*. L'art. 448 del [Dlgs 297/94](#) stabilisce *"...2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside..."* Quindi il comitato valuta ed il dirigente provvede ad assegnare il bonus. Tuttavia la [L 107/15](#) richiama espressamente il *"Testo Unico"* che opera sul piano nazionale. A Trento la [Lp 5/06](#) disciplina invece il nucleo di valutazione (Art. 27) *"con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali come previsti dall'articolo 74. 3. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo interno di valutazione, la cui composizione e individuazione sono determinate, secondo criteri di competenza, dallo statuto, tra un minimo di tre e fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di docenti, genitori, non docenti e studenti del secondo ciclo. I docenti sono individuati dal collegio dei docenti"*. A questo si aggiunge il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo (art. 43). Il comma 211 della [L 107/15](#) regola i rapporti tra legge nazionale e quella delle province autonome di Bolzano *"211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione"*. Dunque le disposizioni nazionali operano ove compatibili anche in ossequio al comma 20 dell'art. 21 della [L 59/97](#) che afferma *"20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione"*

È vero che i componenti esterni sono nominati tra i dirigenti scolastici?

Questo è l'indirizzo generalmente convenuto (a titolo esemplificativo [l'USR Lombardia](#) o anche [Campania](#))

Cosa succede se non si costituisce il comitato di valutazione perché collegio e/o consiglio rifiutano di scegliere i propri membri?

Se un docente chiedesse di essere valutato e nella scuola mancasse il comitato di valutazione questi vedrebbe leso un suo diritto con conseguenti possibili ricorsi. Le [faq ministeriali](#) applicano la previsione dell'art. 37 del [Dlgs 297/94](#) *"L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza"*. Se in genere per la valutazione si richiede il collegio perfetto è pur vero che il consiglio di classe in quel caso opera nella composizione di diritto e non elettiva. Dunque ben potrebbe accadere in tal caso che il comitato possa operare anche senza

Quali compiti ha il comitato?

Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all'istruttoria. Dunque per questo compito non è prevista la presenza di studenti e genitori.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

Esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente

Se deve essere valutato un docente che fa parte del comitato cosa accade?

Ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto (comma 5 del nuovo art. 11)

Qual è l'effetto di tale valutazione?

Il dirigente scolastico (comma 127 [L. 107/15](#)), sulla base dei criteri individuati dal comitato assegna annualmente al personale docente una somma del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (comma 126) ripartito a livello territoriale, definita bonus (comma 128), e che è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo e ha natura di retribuzione accessoria

[Torna all'indice](#)